

» to delli due Dazj suddetti in pena di Con-
» trabbandando, e di doppio Dazio in caso di
» omissione.

» Anche nel caso di trasporto di Vino
» da Caneva a Caneva, e da Luogo a Luo-
» go saranno soggetti all'immediato paga-
» mento del relativo importar del compe-
» tente Dazio, tanto quelli della Città, che
» quelli delli Termini.

» V. Ferma le già permesse incanevadure,
» stante la suddetta previa soddisfazione
» dei rispettivi Dazj, quando mai succedes-
» se furtiva introduzione de' Vini nelle Ca-
» neve de' componenti la Fraglia degli Osti,
» che o si scoprisse all'atto stesso della Con-
» traffazione, o legalmente dippoi si com-
» provasse, sia obbligata la Cassa della me-
» desima Fraglia, salvo il suo risarcimento,
» da esercitare contro il delinquente a ri-
» sarcire *la Regia Finanza* per quanto fosse
» l'importar della furtiva introduzione oltre
» la pena di Ducati 50. a disposizione dell'
» *Intendenza Generale* per cadauna volta con
» dichiarazione, che il Contraffacente non
» possi più continuare nell'esercizio del suo
» Posto, fino a che non avrà risarcita la
» Fraglia del pagamento per lui fatto del
» Dazio, e della pena; intendendosi non
» derogato col presente, anzi riconfermato
» l'obbligo a tutti li Venditori di Vino al